



20.9.2013

## COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1633/2012, presentata da Mara Bizzotto, Gino Agerde e Rosario Boschieri (cittadini italiani), a nome del *Comitato Libera informazione Radio Televisiva*, corredata da 11.432 firme, sul contrasto del canone televisivo RAI (Italia) con il diritto dell'Unione

### 1. Sintesi della petizione

La petizione chiede l'abolizione del canone RAI obbligatorio in Italia. Secondo i firmatari, tale canone sarebbe un aiuto di Stato illegittimo e violerebbe la libera concorrenza nell'Unione europea e in particolare gli articoli 86 e 87 del TFUE.

Il cosiddetto canone RAI, che costituisce circa il 50% degli introiti societari annui dell'azienda, è una tassa obbligatoria sui servizi audiovisivi a esclusivo beneficio della televisione pubblica di Stato, RAI.

### 2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 24 maggio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

### 3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 settembre 2013

"La petizione chiede l'abolizione del canone RAI in Italia, una tassa obbligatoria imposta a tutti i possessori di un apparecchio in grado di ricevere segnali di radiodiffusione (compresi coloro che si trovano temporaneamente in Italia) a unico vantaggio dell'emittente pubblica RAI. Il canone costituisce circa il 50% degli introiti annuali della RAI.

I firmatari contestano il canone, il finanziamento della RAI, nonché la missione di servizio pubblico della RAI e il rispetto di quest'ultima. Secondo i firmatari, il canone rappresenta un aiuto di Stato illegittimo che non rispetta le condizioni di compatibilità stabilite nell'articolo 106, punto 2, del TFUE (ex articolo 86, punto 2, del trattato CE)..

### Osservazioni della Commissione

Il diritto dell'Unione europea<sup>1</sup> riconosce il ruolo delle emittenti pubbliche e la libertà degli Stati membri di organizzare il servizio pubblico di radiodiffusione e il relativo sistema di finanziamento. Pertanto, spetta agli Stati membri determinare la forma, ad esempio tramite un canone, e le condizioni di finanziamento pubblico purché tale finanziamento non si ripercuota sulle condizioni di transazione e sulla concorrenza nell'UE tanto da risultare contrario all'interesse comune. In linea di principio, il diritto dell'UE vieta gli aiuti di Stato, ma il TFUE prevede anche delle deroghe a tale divieto generale. Nell'ambito della radiodiffusione, ad esempio, il finanziamento statale di un'emittente pubblica per l'adempimento del servizio pubblico può essere dichiarato compatibile con il mercato interno purché si rispettino determinate condizioni (cfr. la comunicazione della Commissione sul servizio di emittenza radiotelevisiva<sup>2</sup>).

A tal riguardo, il compito della Commissione è di monitorare la conformità con le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato. In particolare, come chiarito nella comunicazione sul servizio di emittenza radiotelevisiva, la Commissione deve valutare se gli aiuti di Stato concessi all'emittente pubblica si limitano a quanto necessario per finanziare gli obblighi di servizio pubblico chiaramente definiti che le sono stati affidati, e verificare che tale aiuto non causi inutili distorsioni della concorrenza. A patto che tali condizioni siano rispettate, il finanziamento statale della radiodiffusione pubblica può essere considerato compatibile con il mercato interno.

La Commissione ha valutato, nello specifico, la conformità con le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato del canone RAI e del mandato di servizio pubblico della RAI nella sua decisione del 20 aprile 2005<sup>3</sup>. In tale decisione, si è rilevato che il finanziamento della RAI tramite il canone di abbonamento costituisce un aiuto di Stato esistente compatibile con il mercato interno. In particolare, la Commissione ha rilevato che alla RAI è stata ufficialmente affidata una missione di servizio pubblico e che la definizione del mandato di servizio pubblico della RAI è sufficientemente chiara e precisa e non commette alcuna violazione. Alla luce delle misure complementari adottate dall'Italia nel 2004, gli aiuti di Stato alla RAI sono stati definiti compatibili con il mercato interno.

Nella petizione si dichiara anche che la RAI è stata sanzionata in diverse occasioni e che è stata intentata un'azione collettiva nei suoi confronti per il mancato rispetto del mandato di servizio pubblico. Quanto detto sembra piuttosto provare che i meccanismi di controllo messi

---

<sup>1</sup> Protocollo al trattato CE sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri allegato al trattato di Amsterdam ("Protocollo di Amsterdam").

<sup>2</sup> Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva (GU C 351 del 27.10.2009, p. 20.)  
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:257:0001:0014:IT:PDF>.

<sup>3</sup> Decisione del 20 aprile 2005 nella causa sugli aiuti di Stato E9/2005 (ex C 62/1999) - Italia- canone di abbonamento RAI, [http://ec.europa.eu/competition/state\\_aid/cases/198589/198589\\_605065\\_30\\_2.pdf](http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/198589/198589_605065_30_2.pdf).

in atto a livello nazionale per garantire il rispetto del mandato da parte della RAI sono efficaci.

Infine, la petizione contesta il trasferimento da parte della RAI dei suoi canali satellitari RAISAT su SAT TV, sostenendo che in tal modo la RAI raggiunge un minor numero di utenti, costringendoli ad acquistare un decoder. Tuttavia, tale trasferimento non sembra implicare, in quanto tale, un mancato adempimento da parte della RAI della sua missione di servizio pubblico, come descritto nelle decisioni della Commissione del 15 ottobre 2003<sup>1</sup> e del 20 aprile 2005. In ogni caso, come sopra indicato, esistono meccanismi nazionali di controllo per garantire che la RAI rispetti la propria missione di servizio pubblico. A tal proposito, si deve rilevare che il sostegno pubblico alle emittenti radiotelevisive pubbliche è neutrale per quanto riguarda la piattaforma usata per la radiodiffusione.

In tali circostanze e sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione non ritiene che i finanziamenti statali della RAI costituiscano un aiuto di Stato incompatibile e illegittimo. Pertanto, non ritiene appropriato al momento (ri-)aprire un'indagine sugli aiuti di Stato alla RAI.

### Conclusione

La Commissione ha precedentemente indagato sui finanziamenti e sulla missione di servizio pubblico dell'emittente radiotelevisiva italiana, RAI, ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato e ha riscontrato che essi risultano compatibili con il mercato interno. Sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione non ritiene opportuno al momento (ri-)aprire un'indagine relativa ai finanziamenti statali dell'emittente radiotelevisiva pubblica italiana RAI."

---

<sup>1</sup> Decisione della Commissione, del 15 ottobre 2003, sulle misure attuate dall'Italia in favore di RAI SpA, pubblicata sulla GU L 119 del 23.4.2004, pag. 1.